

PROGETTO "INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ITALIA LOGIN - LA CASA DEL CITTADINO
Linea 3 Dati e documenti delle PA

Webinar

PECcati di protocollo tra regole, prassi e possibili soluzioni

- 20 ottobre 2022 -

Risposte a domande poste in chat

D - Per quanto riguarda l'invio di istanze alle PA via PEC, ai sensi dell'art. 65, comma c-bis del CAD può essere necessario un chiarimento. Nella versione precedente si parlava di PEC "rafforzata" (la cosiddetta PEC-Id che identificava il mittente, anche se non è mai partita in Italia), ora si parla genericamente di PEC. Si è fatto un passo indietro?

R - Nessun passo indietro. C'è un tema fondamentale sostanzialmente trascurato: per le istanze ci sono i portali. Un'istanza potrebbe essere inoltrata senza PEC, con email semplice: la PEC si usa quando c'è bisogno dell'avviso di ricevimento. Non solo: si potrebbe inviare via email semplice e chiedere il relativo numero di protocollo in ingresso; oppure usare sistemi di cooperazione applicativa; o, ancora, tramite la compilazione di domande on line: quest'ultimo è il sistema che sta divenendo prevalente per l'inoltro di istanze.

D - E' corretto dire che la PEC ha lo stesso valore di una raccomandata A/R? Considerando che la PEC "prova" anche l'immodificabilità del contenuto.

R - Sì, è corretto; al riguardo si può vedere anche l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11808 del 12 aprile 2022.

D - Gli allegati alla pec se non sono indicati nell'oggetto oppure citati all'interno della missiva, hanno piena efficacia probatoria?

R - L'efficacia probatoria dei documenti è sempre e solo rimandata alla modalità di formazione e alla firma digitale.

D - Un documento allegato ad una PEC anche se non è firmato digitalmente ha valore legale?

R - Nel mondo tradizionale cartaceo, se si invia un documento non sottoscritto (nei casi in cui la sottoscrizione è obbligatoria) tramite Raccomandata AR, il valore legale di quest'ultima non si estende al documento contenuto: quindi, tale documento non sarà valido. Del pari, allegando a regolare PEC un documento digitale non sottoscritto (privo di firma digitale) non avviene una traslazione del valore legale del mezzo di trasmissione verso il documento: questo rimarrà non sottoscritto e, in quanto tale, imperfetto. Dovrà essere considerato pervenuto, e quindi registrato,

ma trattato come non sottoscritto. Giova aggiungere che il Manuale di Gestione deve prevedere tutte le eccezioni all'obbligo di registrazione. In ogni caso, in casi come questo, può essere importante l'apposizione di una nota alla registrazione del tipo "Documento privo di firma".

D - Spesso viene usato il testo PEC come documento: ha validità?

R - Non si può fornire una risposta universalmente valida. Se la PEC riporta un contenuto "giuridico" ha senz'altro valore giuridico. Serve, comunque, una disciplina: se si tratta di contenuti appartenenti a procedimenti tipizzati (che prevedono quindi determinati documenti) tali contenuti vanno incardinati in documenti e trasmessi via PEC. I diversi casi, quindi, vanno previsti nel MdG.

D - Si può registrare una PEC con dei contenuti che non sono propri del titolare della pec, ma appartengono ad un'altra persona?

R - È sicuramente possibile registrarla, ma è bene rilevare che il mittente non è il titolare della PEC. La PEC è un vettore, un mezzo di trasmissione qualificato che "trasporta e consegna" in maniera affidabile uno o più documenti. La provenienza giuridica è riferibile sempre all'autore del documento non al vettore qualificato. Ad esempio, un documento firmato da A può essere spedito da B, ma la provenienza giuridica sarà sempre e soltanto di A. Nel concreto, il mezzo di trasmissione è irrilevante al di fuori della prova di un termine, ad esempio, per la partecipazione a una gara, a un concorso, etc.

Non a caso, seguendo le Raccomandazioni di Aurora, la RC22 prescrive: "Il vettore del documento non sempre coincide con il corrispondente". Per info e scaricare i materiali:

<https://www.procedamus.it/8-eventi/383-aurora-2009.html>

D - Ultimamente i reparti ospedalieri utilizzano la PEC per scambio di referti con altri enti sanitari. Queste PEC vanno protocollate? Vanno mandate in conservazione?

R - Le pec vanno sicuramente protocollate come posta in partenza. Sull'invio in conservazione delle stesse, dovete fare riferimento a quanto stabilito nel vostro manuale di conservazione.

D - Se ricevo un'istanza da una PEC di una persona diversa dal firmatario della stessa, chi deve essere inserito nella registrazione di protocollo come mittente? Il titolare della casella o il richiedente?

R - Il mittente è il firmatario dell'istanza. Anche in questo caso si seguono le Raccomandazioni di Aurora; la RC22 prescrive: "Il vettore del documento non sempre coincide con il corrispondente". Per info e scaricare i materiali: <https://www.procedamus.it/8-eventi/383-aurora-2009.html>

D - Se una PA manda una notifica tramite PEC, tale indirizzo PEC deve obbligatoriamente essere iscritto su indicePA per avere pieno valore legale?

R - Le PA sono obbligate a registrare i propri indirizzi di PEC su IndicePA.

D - Se l'istanza perviene con mail non certificata da parte del cittadino, non ho la certezza dell'identità del mittente. Come procedere in questo caso? Non protocolliamo questa mail e invitiamo il cittadino ad inoltrare istanza tramite sportello telematico e/o tramite Pec?

R - Dipende da che tipo di istanza è e se avete previsto una modalità di invio specifica.

D - L'art. 65 del CAD al comma 2 recita: "Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento". Quindi per quanto riguarda le istanze di cui al comma 1,

c-bis il CAD non sembra affatto riferirsi alla PEC come mero strumento di trasmissione; piuttosto sembra considerarlo uno strumento di sottoscrizione.

R - Si rinvia per la risposta al seguente articolo:

<https://www.altalex.com/documents/news/2010/03/24/che-pec-cato-la-posta-elettronica-certificata-tra-equivoci-e-limitati-utilizzi-concreti>

D - Generalmente si associa la titolarità della casella pec al mittente del documento poiché raramente si trovano documenti sottoscritti digitalmente da privati. L'utilizzo di una PEC diversa da quella del soggetto titolare del documento è consentita soltanto se il documento allegato è firmato digitalmente?

R - Noi riceviamo molti documenti firmati digitalmente da privati. In ogni caso, l'utilizzo di una PEC non nominale semplicemente non è consentita, non ha valore in caso di contestazioni, il mittente risulta comunque il titolare della PEC.

D - Il documento allegato alla PEC deve essere protocollato o il protocollo della PEC si estende al documento?

R - Si estende al documento. È come se protocollassimo la busta di una raccomandata.

D - Anche nella pec è sempre necessario allegare una copia del documento d'identità, se richiesto?

R - Se richiesto come documento necessario per la presentazione di una istanza è meglio allegarlo. In linea generale si fa riferimento all'istanza e non alla trasmissione. Ad esempio, in un concorso abbiamo due tipi di regolarità: 1) il termine entro il quale presentare l'istanza; 2) la sottoscrizione e la regolarità dell'istanza. Del primo si occupa la PEC, del secondo la firma digitale (o analogica con allegazione del documento di identità). Per un approfondimento:

<https://www.filodiritto.com/lutilizzo-della-pec-nei-concorsi-pubblici-commento-alla-circolare-n-12-2010>

D - Ha valore legale una pec sottoscritta non digitalmente?

R - È il documento che viene firmato, non la PEC, che mantiene il suo valore di "vettore".

D - Se la firma non è digitale il documento trasmesso con PEC è valido?

R - La PEC è un mezzo di trasmissione che garantisce l'identità del mittente, la data di invio e di consegna, l'immodificabilità del documento contenuto, ma non la sua "validità".

D - Se si invia una PEC a un indirizzo di posta elettronica semplice, il contenuto si intende ugualmente notificato?

R - Una PEC inviata ad un indirizzo di posta elettronica semplice avrà il valore di una raccomandata semplice, non AR.

D - Come si fa a sapere da chi proviene una PEC se non è un Ente o un professionista inserito su INI-PEC?

R - La titolarità della PEC viene garantita e controllata dal gestore al momento del rilascio. A lui spetta la garanzia dell'identità.

D - La ricevuta di protocollo deve riportare l'oggetto deciso dal protocollista o quello originale della PEC, che può essere non corrispondente al contenuto (ad esempio "Ciao")?

R - La ricevuta di protocollo di solito riporta l'oggetto della registrazione inserito dal protocollista al momento della protocollazione; come detto durante il webinar la descrizione è un momento delicato e deve essere necessariamente precisa

D - Quando documenti pesanti vengono trasmessi con pec tramite un link con scadenza è sufficiente scaricare i documenti e allegarli successivamente al protocollo? Non si perde la certezza del contenuto allegato?

R - No, non bisogna accettare l'invio di documenti che contengono link, bisogna chiedere al mittente che invii i documenti

D - Abbiamo destinatari, ditte private, che non rinnovano il contratto PEC e/o che comunque non controllano la casella e quindi la casella si riempie. Cosicché il messaggio non arriva al destinatario. Alternative? Consigli?

R - L'onere di tenuta e custodia della propria casella di posta, sia essa certificata o meno, sta in capo al titolare. Se vi arriva il messaggio di mancata consegna per server pieno, si può trovare un modo per contattare il destinatario e comunicarglielo; o trovare modi di invio alternativi.

D - In teoria a ogni documento andrebbe associato un numero di protocollo, anche se l'invio del documento viene spaccettato in più pec perchè di grandi dimensioni, ma il nostro sistema prevede l'associazione di un numero di protocollo ad ogni PEC. Come procedere?

R - Come spiegato nel webinar, si procede alla registrazione a protocollo di ogni singola PEC pervenuta, magari specificando nell'oggetto della registrazione "invio n 1", "Invio n 2", etc.

D - Come regolarsi quando chi gestisce le PEC è diverso da chi protocolla?

R - Il consiglio è quello di integrare la casella di posta elettronica certificata nel sistema di gestione documentale. Il flusso dei documenti deve essere completo per chi protocolla.

D - Come si può identificare il mittente della PEC se non è presente su portali ufficiali (Ini-PEC/IPA etc)?

R - Prima di chiarire, bisognerebbe capire per quale scopo

D - C'è un portale per trovare pec di soggetto "persona fisica"? E come si sa quale è la pec personale di qualcuno se non è presente su portali ufficiali (Ini-PEC/IPA etc)?

R - Solo per professionisti, imprese e PA. Non esiste un "elenco telefonico" di tutte le PEC

D - Nello specifico caso dell'architetto mario rossi che invia da PEC dello studio come possiamo sapere che è proprio mario rossi a scriverci?

R - Dai dati di certificazione: è il soggetto che appare titolare.

D - Come fa il protocollatore a prendersi la responsabilità di non protocollare una PEC che, come sappiamo, è come una raccomandata?

R - Bisognerebbe comunque registrarla, in base al principio di avalutatività, regolamentando nel Manuale di gestione documentale. Nei casi invece in cui una stessa identica PEC sia stata ricevuta più volte, si può procedere alla registrazione a protocollo della prima PEC pervenuta, mentre le altre possono essere attribuite al responsabile del procedimento e non essere necessariamente protocollate. Il documento rimane comunque all'interno del sistema di gestione documentale e il responsabile del procedimento può sempre consultarle.

D - Se il mittente che scrive non ha una PEC personale come si risponde alla PEC ricevuta?

R - Bisogna inviarla al firmatario dell'istanza anche con altra modalità, come spiegato anche durante il webinar.

D - Nel sistema di acquisizione e protocollazione di un documento ricevuto via PEC, viene spesso riconosciuto in automatico l'indirizzo di posta del mittente, ma se la comunicazione contenuta nel messaggio è riferita al nominativo di un altro soggetto, bisogna cambiare il mittente?

R - Sì, occorre sostituire il nome del mittente riconosciuto in automatico dal sistema con il nome di chi presenta l'istanza.

D - E' da protocollare la documentazione pervenuta via *wetransfer* in quanto non trasmissibile via PEC perché troppo pesante?

R - *Wetransfer* è un vettore normale, bisogna verificare se è previsto solo l'invio a mezzo PEC.

D - Nel caso di PEC interoperabili, se il file di segnatra non è conforme alle nuove linee guida AGID si dovrebbe rifiutare la PEC o protocollarla?

R - Non si deve rischiare l'omissione di atti d'ufficio. Il protocollo ha l'obbligo di registrare il documento come pervenuto; la conformità e la validità spettano al responsabile del procedimento. È meglio pertanto procedere con la registrazione.